

**OGGETTO: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E RINNOVI POST 13 LUGLIO 2018  
PROROGATO IL TERMINE PER VERSARE LA MAGGIORAZIONE DEL  
CONTRIBUTO NASPI PER IL PERIODO 14/07/18-31/08/19**

L'art. 3, comma 2, del d.l. n. 87/2018 (il cd “decreto dignità”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018) ha previsto l'**aumento, a decorrere dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 14 luglio 2018**, dello 0,5% del contributo addizionale - che finanzia la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) <sup>(\*)</sup> - dovuto dai datori di lavoro in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16 e 17 del 2018).

L'INPS:

- con la circolare n. 121 del 6 settembre 2019, ha fornito le istruzioni “*per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi*”, precisando, tra l'altro, che «*ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019, provvederanno a esporre per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative sopra descritte, i valori complessivi relativi a ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.*» (CONFIMI ROMAGNA NEWS 20/2019);
- con il messaggio n. 3447 del 24 settembre 2019, **ha prorogato al mese di ottobre 2019 il termine di esposizione della suddetta contribuzione, relativa al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e il 31 agosto 2019**. Nel **flusso di competenza di settembre o in quello di competenza di ottobre 2019**, da trasmettersi, rispettivamente, entro il 31 ottobre e il 30 novembre 2019, i datori di lavoro provvederanno quindi a esporre, per ogni singolo lavoratore interessato, i valori complessivi relativi a ognuno dei rinnovi intervenuti nell'arco temporale sopra indicato, secondo le modalità operative descritte nella circolare n. 121/2019.

---

<sup>(\*)</sup>«(...) ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico.» (art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 – API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012).